

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)**Modifiche e commenti****Allegato 1**

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.1.3 Esenzioni</p> <p>1.1.3.1 Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto</p> <p>1.1.3.1.1 ...</p> <p>i) ...</p> <p>- per le materie liquide e i gas compressi: la capacità nominale del recipiente (volume nominale espresso in litri della materia pericolosa).</p> <p>Per "capacità nominale del recipiente (volume nominale)" s'intende il volume nominale espresso in litri della materia pericolosa contenuta nel recipiente. Nel caso delle bombole per gas compressi, la capacità nominale è la capacità d'acqua della bombola.</p>	<p>1.1.3 Esenzioni</p> <p>1.1.3.1 Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto</p> <p>1.1.3.1.1 ...</p> <p>i) ...</p> <p>- per le materie liquide: la quantità totale, espressa in litri, di merci pericolose contenute all'interno del recipiente.</p> <p>- per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione: la capacità in acqua del recipiente in litri.</p>
<p>Commenti:</p> <p>in base alla modifica del 1.1.3.6.3 ADR, per il calcolo delle quantità massime di liquidi consentite non sarà più determinante la capacità nominale del recipiente, bensì la quantità di merci pericolose, espressa in litri, effettivamente contenuta nel recipiente.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
	<p>1.1.3.1.3</p> <p>Gli imballaggi elencati al 1.1.3.1 c) ADR, inclusi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi aventi una capacità superiore a 450 litri, devono essere conformi alle disposizioni concernenti l'imballo, le ispezioni, l'approvazione e la marcatura di cui ai capitoli 4 e 6 ADR.</p>
<p>Commenti:</p> <p>secondo l'ADR 2015, d'ora in avanti sarà consentito utilizzare nell'ambito dell'esenzione 1.1.3.1 c) anche gli IBC e i grandi imballaggi aventi una capacità superiore a 450 litri. Sebbene la quantità massima per imballaggio rimanga limitata a 450 litri, questi recipienti – essendo più grandi – sono soggetti a maggiori forze generate dall'oscillazione della merce o dalla movimentazione in fase di carico. Al fine di compensare questa maggiore sollecitazione, i nuovi imballaggi autorizzati aventi una capacità superiore a 450 litri dovranno soddisfare determinati requisiti qualitativi a livello di costruzione e utilizzazione. Visto l'aumento di capacità e considerati i rischi superiori che ne conseguono per l'esenzione 1.1.3.1 c), gli esperti di merci pericolose delle autorità di esecuzione ritengono che gli imballaggi debbano essere sottoposti a un esame del tipo.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità che possono essere trasportate per unità di trasporto 1.1.3.6 c.</p> <p>c. Documento di trasporto</p> <p>Gli imballaggi vuoti, non ripuliti, della categoria 4 come pure le bombole, piene o vuote, per apparecchi di protezione respiratoria dei pompieri e per apparecchi d'immersione (cl. 2 N° ONU 1002, codice di classificazione 1A e N° ONU 3156, codice di classificazione 1O) possono essere trasportati senza documento di trasporto.</p>	<p>1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità che possono essere trasportate per unità di trasporto 1.1.3.6 c.</p> <p>c. Documento di trasporto</p> <p>Possono essere trasportati senza documento di trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) gli imballaggi vuoti, non ripuliti, della categoria 4 ad eccezione del N° ONU 3509, (ii) le bombole, piene o vuote, per apparecchi di protezione respiratoria dei pompieri e per apparecchi d'immersione (cl. 2 N° ONU 1002, codice di classificazione 1A e N° ONU 3156, codice di classificazione 1O)
<p>Commenti:</p> <p>secondo l'ADR 2015, gli imballaggi di scarto non riutilizzati e privi di classificazione della materia originariamente trasportata possono essere assegnati al numero ONU 3509. La mancata classificazione è compensata dall'indicazione sul documento di trasporto, al 5.4.1.1.19, dei residui di materiale con relative classi e rischi sussidiari. In fase di trasporto, gli imballaggi di scarto di questo tipo devono pertanto essere accompagnati dal suddetto documento.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.1.3.6.10</p> <p>d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive</p> <p>È permesso di trasportare aggiuntivamente merci pericolose in colli approvati, marcati ed etichettati nei limiti della quantità massima riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR e, inoltre, merci pericolose che sottostanno alle esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.1 c) ADR.</p>	<p>1.1.3.6.10</p> <p>d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive</p> <p>È permesso trasportare aggiuntivamente merci pericolose nei colli nei limiti della quantità massima riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR.</p>
<p>Commenti:</p> <p>l'esenzione 1.1.3.6.10 d) SDR consente, in presenza di una cisterna, di continuare ad applicare le esenzioni previste per colli e imballaggi. Ciò riguarda sia i colli approvati, marcati ed etichettati ai sensi dell'ADR sia gli imballaggi contemplati nell'esenzione 1.1.3.1 c) ADR.</p> <p>Per quanto concerne i colli, il nuovo testo dell'esenzione 1.1.3.6.5 nell'ADR 2015 specifica chiaramente che, qualora si applichino le due esenzioni 1.1.3.1 c) e 1.1.3.6, occorre rispettare la quantità massima riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR. Visto che il carico in comune e le quantità di merci pericolose che beneficiano di varie esenzioni sono ora direttamente disciplinati al 1.1.3.6.5 ADR, non occorre più precisarli ulteriormente nella SDR. Anche l'approvazione, la marcatura e l'etichettatura di colli e imballaggi sono già regolamentati direttamente nell'ADR, per cui si può evitare tale precisazione nell'esenzione 1.1.3.6.10 SDR.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.6.1.5</p> <p>Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2013 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2012.</p>	<p>1.6.1.5</p> <p>Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2015 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2014.</p>
<p>Commenti:</p> <p>Questa disposizione transitoria viene adeguata all'ADR.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.6.14.1</p> <p>I container-cisterna di cantiere costruiti prima del 1° gennaio 2013 ma che non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6.14.2 concernenti il collare possono continuare a essere utilizzati fino al successivo controllo periodico.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>1.6.14.1</p> <p>I container-cisterna di cantiere costruiti prima del 1° gennaio 2015 ai sensi del 6.14.2.5 ma che non soddisfano i restanti requisiti di cui al capitolo 6.14 possono continuare a essere utilizzati fino al successivo controllo periodico.</p> <p>I container-cisterna di cantiere omologati prima del 1° gennaio 2015 ma sprovvisti della marcatura indicante il volume utile massimo di cui ai regolamenti tecnici T2 e T4 dell'ASIT¹, edizione 1999, possono continuare a essere utilizzati fino al successivo controllo periodico. I container-cisterna di cantiere omologati prima del 1° gennaio 2015 e provvisti di suddetta marcatura, ma non conformi ai restanti requisiti di cui al 6.14.2.5, possono continuare a essere utilizzati.</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p>Commenti:</p> <p>si è visto che, in passato, a volte i container-cisterna di cantiere venivano omologati e controllati periodicamente nonostante non fossero pienamente conformi alle norme. Con il nuovo termine transitorio si consente di continuarne l'utilizzo, ma soltanto fino al successivo controllo periodico. Entro allora i container-cisterna dovranno essere ammodernati se si prevede di continuarli. Questa disposizione transitoria generica include anche il contenuto della disposizione di cui alla sottosezione 1.6.14.1, per cui quest'ultima può essere abrogata.</p> <p>È possibile continuare a utilizzare anche altri container-cisterna di cantiere omologati prima del 1999 non secondo i regolamenti tecnici T2 e T4 dell'ASIT¹, edizione 1999, a condizione che vengano muniti della marcatura indicante il volume massimo entro il successivo controllo periodico e che adempiano alle prescrizioni del capitolo 6.14, ad eccezione di quelle della sezione 6.14.2.5.</p>	

¹ ASIT: Associazione svizzera ispezioni tecniche

Testo in vigore	Proposta di modifica						
<p>4.1.4 Lista delle istruzioni d'imballaggio</p> <p>4.1.4.1 Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso degli imballaggi (salvo i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa [IBC] e i grandi imballaggi)</p> <table border="1" data-bbox="188 436 818 488"> <tr> <td data-bbox="188 436 331 488">P 200</td> <td data-bbox="331 436 730 488">Istruzione d'imballaggio</td> <td data-bbox="730 436 818 488">P 200</td> </tr> </table> <p>C. Esami periodici</p> <p>(9) i) Gli esami periodici dei recipienti in materiale composito per il trasporto dei gas dei gruppi A, O e F devono essere effettuati ogni 5 anni. Questo esame periodico può essere prorogato dall'EGI per un periodo massimo di 10 anni, a condizione che venga presentata la prova di resistenza alla fatica dell'imballaggio.</p> <p>ii) ...</p>	P 200	Istruzione d'imballaggio	P 200	<p>4.1.4 Lista delle istruzioni d'imballaggio</p> <p>4.1.4.1 Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso degli imballaggi (salvo i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa [IBC] e i grandi imballaggi)</p> <table border="1" data-bbox="844 436 1484 488"> <tr> <td data-bbox="844 436 987 488">P 200</td> <td data-bbox="987 436 1386 488">Istruzione d'imballaggio</td> <td data-bbox="1386 436 1484 488">P 200</td> </tr> </table> <p>Esami periodici</p> <p>(9) i) <i>Abrogato</i></p> <p>ii) ...</p>	P 200	Istruzione d'imballaggio	P 200
P 200	Istruzione d'imballaggio	P 200					
P 200	Istruzione d'imballaggio	P 200					

Commenti:

in seguito all'entrata in vigore della OMCont è necessario adeguare le disposizioni concernenti le autorità competenti in base al 4.1.4.1, P 200 C (9) i). Nell'attuale paragrafo (9) spetta all'autorità competente o al soggetto da essa incaricato determinare gli intervalli degli esami periodici per i recipienti a pressione in materiale composito. Nel 2013, all'art. 25 capoverso 3bis SDR tale attività è stata delegata all'Ufficio federale dei trasporti, a cui competono i controlli periodici, intermedi ed eccezionali dei mezzi di contenimento adibiti al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sui mezzi di contenimento per merci pericolose. È pertanto superfluo mantenere un'ulteriore precisazione di tale competenza all'Appendice 1.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>6.8.2.4.3</p> <p>I dispositivi per il recupero dei gas durante le operazioni di riempimento e svuotamento di cisterne (veicoli cisterna), cisterne smontabili, veicoli batteria e MEGC (vedi 4.3.2.3.3 ADR) sono considerati come equipaggiamento di servizio del serbatoio. La tenuta al vapore di questi dispositivi deve essere verificata dalle autorità competenti in occasione del primo controllo, degli esami periodici e dei controlli d'equipaggiamento della cisterna.</p>	<p>6.8.2.4.3</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Commenti:</p> <p>In passato, il dispositivo per il recupero dei gas non rientrava nel campo d'applicazione dell'ADR, per cui doveva essere disciplinato dalla normativa nazionale. Oggi, tuttavia, questo dispositivo è già contemplato dalle norme a cui rimanda il 6.8.2.6.1 ADR e viene considerato un equipaggiamento di servizio delle cisterne che soggiace anche alle disposizioni in materia di esami.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Capitolo 6.14 Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all'approvazione del tipo e ai controlli dei container-cisterna di cantiere</p> <p>NOTA 1. ... 2. ...</p> <p>6.14.1 In generale</p> <p>6.14.1.1 Definizioni</p> <p><i>Container-cisterna di cantiere:</i></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>NOTA - ... - ...</p> <p>6.14.1.2 Campo di applicazione</p> <p>Le disposizioni delle sezioni 6.14.2 e 6.14.4 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano ai container-cisterna di cantiere. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo 6.8 ADR, ad eccezione del 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15–6.8.2.1.23, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.5.2. I lavori di saldatura possono essere eseguiti unicamente da saldatori qualificati.</p> <p>...</p> <p>6.14.2 Costruzione</p> <p>Le cisterne interne con una capacità del serbatoio fino a 2100 l devono essere costruite in acciaio con uno spessore di 3 mm (o uno spessore di parete equivalente secondo la formula prevista al 6.8.2.1.18 ADR); se la capacità del serbatoio supera i 2100 l, lo spessore in acciaio deve essere di almeno 5 mm (o uno spessore di parete equivalente secondo la formula prevista al 6.8.2.1.18 ADR).</p> <p>Le cisterne esterne (recipienti di raccolta) devono avere almeno lo stesso spessore delle cisterne interne.</p>	<p>Capitolo 6.14 Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all'approvazione del tipo e ai controlli dei container-cisterna di cantiere</p> <p>NOTA 1. ... 2. ...</p> <p>6.14.1 In generale</p> <p>6.14.1.1 Definizioni</p> <p><i>Container-cisterna di cantiere:</i></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><i>Volume utile (o livello di riempimento massimo):</i></p> <p>Il livello di riempimento massimo contrassegnato non deve superare il 95% della capacità del container-cisterna di cantiere.</p> <p>NOTA - ... - ...</p> <p>6.14.1.2 Campo di applicazione</p> <p>Le disposizioni delle sezioni da 6.14.2 a 6.14.4 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano ai container-cisterna di cantiere. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo 6.8 ADR, ad eccezione delle sezioni 6.8.2.1.15–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.23 concernenti i controlli non distruttivi, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.5.2.</p> <p>...</p> <p>6.14.2 Costruzione</p> <p>6.14.2.1 Materiali</p> <p>Occorre utilizzare acciai che, in termini di resistenza, resilienza e saldabilità, soddisfano almeno i requisiti previsti dalla norma EN 10025 per il tipo S235JR.</p> <p>6.14.2.2 Spessore minimo del serbatoio, calcolo dello spessore</p> <p>Le cisterne interne con un volume utile non superiore a 2000 litri devono essere costruite in acciaio con uno spessore di almeno 3 mm; se il volume utile supera i 2000 litri, lo spessore in acciaio deve essere di almeno 5 mm. Sono consentiti anche spessori di parete equivalenti secondo la formula prevista al 6.8.2.1.18 ADR, tuttavia, per gli acciai inox austenitici lo spessore minimo dev'essere di 2,5 mm.</p> <p>Le cisterne esterne (recipienti di raccolta) devono soddisfare i medesimi requisiti minimi di spessore di parete delle cisterne interne.</p> <p>6.14.2.3 Dispositivi di protezione</p> <p>I container-cisterna di cantiere devono essere dotati di un collare o una protezione simile che superi di</p>

<p>I container-cisterna di cantiere devono essere dotati di un collare (o protezione simile) che superi di almeno 25 mm gli elementi più alti da proteggere (coperchio, dispositivo di ventilazione, bocchettone di riempimento, ecc.).</p> <p>Per il resto, devono essere rispettate le esigenze della legislazione sulla protezione delle acque.</p> <p>Deve essere impiegata la marcatura dei container-cisterna di cantiere di cui al 6.8.2.5.1 ADR, ad eccezione dell'indicazione della pressione esterna di calcolo.</p> <p>6.14.3 <i>Abrogato</i></p> <p>6.14.4 Esami e ispezioni Si applica la norma EN 12972 (6.8.2.6.2 ADR), tranne il punto 5.12.3.</p> <p>Il recipiente di raccolta deve essere sottoposto a ispezione visiva.</p>	<p>almeno 25 mm gli elementi più alti da proteggere. Nei container-cisterna di cantiere con un volume utile non superiore a 2000 litri il collare deve essere costruito in acciaio con uno spessore di almeno 4 mm. Qualora il volume utile del container-cisterna di cantiere sia superiore a 2000 litri, l'acciaio deve essere spesso almeno 5 mm.</p> <p>6.14.2.4 Realizzazione delle saldature Tutti i cordoni di saldatura devono essere saldati su entrambi i lati (interno ed esterno della cisterna). In caso di container-cisterna di cantiere con un volume utile non superiore a 1000 litri, è tuttavia consentito avere un cordone di saldatura su un solo lato (esterno) per congiungere il piano superiore (coperchio) e le pareti laterali del container.</p> <p>Il cordone di saldatura del collare deve essere pari almeno alla lunghezza totale di quest'ultimo; la saldatura può essere effettuata su un solo lato o in posizione sfalsata.</p> <p>Non è consentito saldare manicotti e raccordi in ghisa malleabile.</p> <p>6.14.2.5 Regolamenti tecnici da applicare I container-cisterna di cantiere con un volume utile superiore a 2000 litri, inoltre, devono essere progettati, calcolati e costruiti secondo il regolamento tecnico T2 dell'ASIT², edizione 1999, e quelli fino a 2000 litri secondo il regolamento tecnico T4 dell'ASIT², edizione 1999.</p> <p>6.14.3 <i>Abrogato</i></p> <p>6.14.4 Esami e ispezioni Si applica la norma EN 12972 (6.8.2.6.2 ADR), tranne il punto 5.12.3.</p> <p>La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pressione idraulica di prova pari a 0,5 bar.</p> <p>Le cisterne esterne (recipienti di raccolta) devono essere sottoposte a ispezione visiva.</p>
<p>Commenti: nelle istruzioni tecniche della precedente autorità di controllo erano specificati vari requisiti concernenti la progettazione, costruzione e prova di container-cisterna di cantiere, che ora dovranno essere recepiti nella SDR. Si tratta nello specifico dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il livello di riempimento massimo consentito, che non deve superare il 95% della capacità, deve essere contrassegnato; - materiale; - spessore del collare; - lavori di saldatura; - rimando ai regolamenti tecnici da applicare; - determinazione della pressione di prova per le cisterne interne in fase di progettazione e calcolo e della 	

² ASIT: Associazione svizzera ispezioni tecniche

procedura di prova per le cisterne esterne in sede di controllo unico e periodico.

Si specificano inoltre le disposizioni dell'ADR che non si applicano ai container-cisterna di cantiere. Si inserisce il nuovo concetto di "volume utile" per indicare il livello di riempimento massimo consentito. L'utilizzo di un container-cisterna di cantiere soggiace, da un lato, alle prescrizioni di trasporto del diritto in materia di merci pericolose e, dall'altro, alle disposizioni ambientali per gli impianti di stoccaggio. Poiché i due ambiti non utilizzano la medesima terminologia, si introduce nella SDR l'espressione "volume utile" utilizzata dalle autorità di esecuzione. Viene infine soppressa la disposizione secondo cui i lavori di saldatura devono essere eseguiti da saldatori qualificati. Tale requisito si applica anche alle altre cisterne ed è di natura normativa, per cui non deve essere espressamente menzionato nella SDR.

Testo in vigore	Proposta di modifica
	<p>7.5.2 Divieto di carico in comune</p> <p>7.5.2.2 Carico in comune di mezzi d'accensione e materie esplosive nello stesso veicolo</p> <p>I colli contenenti oggetti assegnati al gruppo di compatibilità B (mezzi d'accensione) e i colli contenenti materie e oggetti assegnati al gruppo di compatibilità D (materie esplosive e oggetti contenenti una materia esplosiva) possono essere caricati in comune nello stesso veicolo alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Il trasporto avviene esclusivamente ai sensi della sottosezione 1.1.3.6 ADR: esenzioni relative alle quantità che possono essere trasportate per unità di trasporto. La massa netta di materia esplosiva non deve superare i 20 kg per unità di trasporto. Gli unici mezzi d'accensione consentiti sono quelli autorizzati dall'Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica, purché non superino la quantità totale di 50 pezzi per unità di trasporto. I mezzi d'accensione assegnati al gruppo di compatibilità B devono trovarsi sul pavimento del veicolo. È vietato sistemarli sul sedile posteriore. Le materie esplosive civili e gli oggetti contenenti materie esplosive assegnati al gruppo di compatibilità D devono essere caricati nel baule dell'autovettura o sul pianale del furgone.
<p>Commenti:</p> <p>questa nuova disposizione sancisce le condizioni a cui gli oggetti assegnati al gruppo di compatibilità B e le materie e gli oggetti assegnati al gruppo di compatibilità D possono essere caricati in comune su un veicolo. Viene pertanto recepita una competenza espressamente riconosciuta dall'ADR agli Stati contraenti e, a determinate condizioni, si consente il carico in comune sostanzialmente vietato dall'ADR.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>8.2.1. Prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti</p>	<p>8.2.1 Campo di applicazione e prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti</p> <p>Se non si è in possesso di un certificato di formazione ADR è consentito effettuare soltanto le seguenti corse con veicoli ADR/SDR:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. trasferimenti di veicoli in panne; b. prove su strada a seguito di riparazioni o guasti; c. viaggi con veicoli cisterna per il controllo obbligatorio del veicolo o della cisterna; d. viaggi con veicoli cisterna ADR/SDR effettuati da esperti della circolazione durante l'esame dei medesimi.
<p>Commenti: l'istruzione del 24 ottobre 2012 viene abrogata e le disposizioni tuttora vigenti vengono trasposte in questa sezione.</p>	

Allegato 3

Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari di trasporto

Proposta di modifica:

“Ufficio federale” viene sostituito cinque volte con “USTRA”.

Commenti:

In occasione di un adeguamento redazionale dell'ordinanza, in vari articoli si è sostituito il termine Ufficio federale con USTRA. Tale modifica viene ora apportata anche nell'Appendice 3.